

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 300

presentata dai Consiglieri regionali

ZEDDA Paolo Flavio - USULA - LAI - PIZZUTO - AGUS - ANEDDA - ZANCHETTA - PERRA -
GAIA - PINNA Rossella - BUSIA - COLLU - Desini - CHERCHI Augusto - MANCA Pier Mario -
MORICONI - SOLINAS Christian - TENDAS

il 25 gennaio 2016

Norme sulla trasparenza del procedimento delle nomine e delle designazione
di competenza della Regione

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Obiettivi

Con il presente progetto di legge, si intende colmare un vuoto normativo all'interno dell'ordinamento regionale con l'introduzione di regole omogenee, chiare e trasparenti che disciplinino l'iter procedimentale delle nomine e delle designazioni di competenza regionale. La proposta viene portata all'attenzione del Consiglio regionale e dell'opinione pubblica con l'obiettivo di rispondere alla necessità di un intervento migliorativo, a costo zero, realmente rappresentativo delle esigenze di trasparenza e partecipazione alla vita pubblica provenienti dalla società civile della Sardegna.

Gli obiettivi perseguiti con la presente proposta sono di seguito riassumibili:

1. introdurre nell'ordinamento una disciplina generale sul procedimento relativo alle nomine e alle designazioni di competenza della Regione;
2. disciplinare il procedimento suddetto alla luce dei principi di trasparenza, partecipazione, pubblicità, pari opportunità, competenza tecnico-professionale e, per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale, garanzia del ruolo delle minoranze;
3. colmare il ritardo normativo della Regione nei confronti delle altre regioni italiane;
4. rappresentare le istanze della società civile e offrire un'immagine moderna e aperta alla cittadinanza, in relazione agli incarichi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dei vari soggetti che operano nell'ambito del sistema regione.

Quadro normativo di riferimento

La materia ricade nell'ambito della competenza legislativa primaria della Regione disciplinata dall'articolo 3, primo comma, lettera a) dello Statuto speciale per la Sardegna. Il quadro normativo di riferimento, oltre alle varie leggi di settore, è composto sostanzialmente dalle leggi regionali 3 maggio 1995, n. 11 (Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna, in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione), del 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali) e, più specificatamente, dalla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale).

Più nel dettaglio, l'articolo 3 della legge regionale n. 20 del 1995 rappresenta, nondimeno, una delle poche disposizioni che si occupa di procedure sulle nomine. Tuttavia, tale articolo si limita, nonostante il titolo in rubrica, a individuare la natura formale del provvedimento finale e i soggetti che, a vario titolo, partecipano alla sua adozione (comma 1). Disposizione più marcatamente dedicata al procedimento si rileva dalla lettura del comma 2, che disegna in maniera non chiara una fase dedicata alla richiesta da parte del Presidente della regione di elenchi di nomi ai titolari del potere di designazione o di proposta; un processo, quindi, "interno" all'amministrazione, senza apparente coinvolgimento di soggetti terzi¹.

La legge succitata norma aspetti tutt'altro che secondari della materia (disciplina dei requisiti, inconfiribilità e incandidabilità, pubblicità delle situazioni patrimoniali, ecc.) in una cornice, come si è detto poc'anzi, tutta interna all'Amministrazione, senza prevedere specifici strumenti per la trasparenza e la partecipazione dei cittadini al processo di nomina.

Inoltre, risulta assai complesso tratteggiare una disciplina comune sul procedimento di nomina dall'esame delle varie leggi di settore. Si pensi alle nomine di competenza del Consiglio regionale. A grandi linee, tali norme riferiscono il numero delle nomine rimesse alla volontà del Consiglio e le modalità di votazione, con sommari riferimenti ai requisiti necessari². In generale, medesime riflessioni possono farsi sulle nomine di competenze della Giunta regionale ricadenti nell'ambito di applicazione della legge regionale n. 11 del 1995, ove si pensi a quelle relative ai consigli di amministrazione e ai collegi dei revisori degli enti, agenzie, aziende e istituti del sistema regione³.

¹ Si riporta il testo integrale del citato articolo 3: "1. Gli amministratori degli enti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima quando prevista; la deliberazione è adottata su proposta del Presidente della Giunta, sentito l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione e l'Assessore competente nella materia oggetto dell'attività dell'ente.

2. Le designazioni e gli elenchi di nomi previsti dalla presente legge sono richiesti a cura del Presidente della Giunta regionale ai titolari del potere di designazione o di proposta entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza degli organi o entro il quindicesimo giorno dalla sopravvenuta vacanza.

3. Si applicano le norme sui poteri sostitutivi recate dalla legge regionale 3 maggio 1995, n.11, ivi compreso quanto disposto dal comma 2 dell'articolo3 della medesima legge per quanto riguarda le designazioni e le proposte da parte di soggetti estranei alla pubblica amministrazione".

² Oltre alle regole generali fissate dall'articolo 4 delle legge regionale n. 20 del 1995, si riportano alcune delle disposizioni succitate, a mero titolo di esempio. La legge regionale 15 aprile 1999, n. 11, all'articolo 4, comma 1, lettera a), recita: "È istituita, presso la Presidenza della Giunta regionale, la Consulta regionale giovani, composta da a) cinque esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre, scelti fra persone che abbiano maturato riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico e politico sulla condizione giovanile nei suoi vari aspetti (...); L'articolo 10 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 31, al comma 2, dispone che il comitato regionale faunistico è composta da "(...) due esperti rispettivamente in zoologia e in agricoltura e foreste scelti fra docenti degli Atenei dell'Isola, designati dal Consiglio regionale con voto limitato a uno"; del medesimo tenore le disposizioni che regolano la composizione della commissione per le attività editoriali, disciplinata dalla legge regionale 20 settembre 2006, n. 22.

³ Senza entrare nel dettaglio delle singole leggi istitutive, risulta evidente in numerosi casi l'assenza di una regola comune per l'invio delle candidature, delle ipotesi di conflitto di interessi o cumulo di incarichi e non raramente perfino di una dettagliata previsione dei requisiti necessari.

D'altro canto, la carenza di cui si è detto appare chiara ove si confrontasse la legislazione della Sardegna con quella delle altre regioni, comprese le regioni a statuto speciale⁴. La stragrande maggioranza delle regioni italiane, infatti, ha provveduto da tempo a disciplinare compiutamente il procedimento per le nomine e designazioni di competenza, con norme finalizzate al rispetto e all'applicazione dei principi di trasparenza, pubblicità, rappresentanza di genere, partecipazione, competenza e rispetto del ruolo delle minoranze per quanto riguarda le assemblee legislative⁵.

Infine, occorre ricordare che, nel corso della XV legislatura, è stata presentata al Consiglio, da parte dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Cagliari, la petizione n. 3/XV, avente a oggetto "Disciplina sui criteri e sulle procedure per le nomine e le designazioni di competenza della Regione, ispirate ai principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione e rispetto del principio della rappresentanza di genere" con la quale, pur in assenza di proposte specifiche, si richiede al Parlamento sardo "un impegno affinché si dia corso a un intervento normativo che disciplini i criteri e le procedure per le nomine e le designazioni di competenza della Regione, ispirate ai principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione e rispetto del principio della rappresentanza di genere"⁶.

Analisi tecnico-normativa

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, appare evidente come l'intervento del legislatore regionale sia preferibile rispetto alla cosiddetta opzione zero. In questa fase, onde consentire di avviare rapidamente il dibattito politico, si è preferito una proposta contenente un progetto di legge autonomo rispetto a possibili ipotesi di interventi modificativi e integrativi delle leggi regionali vigenti, per la cui valutazione, compresa la necessità di addivenire ad un testo unico sulla materia, si rimette alla volontà dell'Aula. Né sembra preferibile, data la delicatezza e la portata della materia, un intervento ancorché migliorativo in termini di trasparenza delle disposizioni vigenti in via attuativa per mezzo di atti normativi secondari.

Come accennato sopra, la presente proposta di legge è conforme alle previsioni statutarie che affidano alla competenza primaria della Regione la materia "ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale", nonché ai principi costituzionali sanciti dagli articoli 3, 51, 97 e 98 della Costituzione e con la relativa giurisprudenza costituzionale in materia di spoils system, meccanismo del quale la Corte ha avuto modo, in maniera reiterata, di delinearne i contorni alla luce dei principi dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, nonché del principio del giusto procedimento⁷. Inoltre, essa è coerente con quanto previsto dal Programma regionale di sviluppo 2014-2019 che, all'interno della Strategia 6 (Istituzioni di

⁴ Norme di particolare rilievo in materia sono state adottate dalla Val d'Aosta (legge regionale 10 aprile 1997, n. 11, inerente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale"), dal Friuli Venezia Giulia (legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, avente a oggetto "Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici") e Provincia Autonoma di Trento (legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 relativa a "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3").

⁵ Da uno sguardo d'insieme, la legislazione delle regioni a statuto ordinario in materia si caratterizza per la disciplina di istituti, non di rado particolarmente innovativi, attuativi dei principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione.

⁶ Il testo integrale al seguente link: <http://consiglio.regione.sardegna.it/XVLegislatura/Petizioni/petiz003.pdf>

⁷ In particolare, vedi sentenze n. 103 e 104 del 23 marzo 2007. In tal senso, la Consulta ha avuto modo di chiarire come "il principio dell'imparzialità stabilito dall'articolo 97 della Costituzione, unito quasi in endiadi con quelli della legalità e del buon andamento dell'azione amministrativa, costituisce un valore essenziale cui deve informarsi, in tutte le sue diverse articolazioni, l'organizzazione dei pubblici uffici" (sentenza n. 453 del 1990). Per quanto riguarda più propriamente la materia disciplinata dalla presente proposta di legge, inoltre, la Corte ha rilevato che i poteri di nomina e designazione dei pubblici poteri sottostanno, comunque, "alle regole generali sull'azione amministrativa, alla cui stregua il giudice amministrativo può sindacarne l'esercizio" (Sent. n. 390 del 2008).

alta qualità), prevede importanti interventi in tema di riforma dell'amministrazione regionale, semplificazione, partecipazione e trasparenza.

La presente proposta di legge, seppur elaborata in veste di progetto autonomo, contiene alcune disposizioni volte a un adeguato coordinamento con la normativa regionale di riferimento, in particolare con le leggi regionali n. 11 del 1995 e n. 20 del 1995.

Si evidenzia, inoltre, come la presente proposta di legge contenga un progetto di riforma a costo zero. In quanto finalizzata a disciplinare, in termini di maggior dettaglio, procedimenti già in capo alla Regione (con la previsione di un maggior coinvolgimento dell'organo consiliare competente e della Presidenza della Giunta), essa può trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 1 indica le finalità della proposta di legge e i principi che ne devono ispirare la puntuale attuazione.

L'articolo 2 delinea il campo d'applicazione che, in coerenza con la normativa regionale vigente, è sostanzialmente il medesimo della legge regionale n. 11 del 1995.

L'articolo 3 istituisce gli "Albi regionali degli incarichi", rispettivamente, per nomine e designazioni di competenza del Consiglio e per tutte le altre nomine e ne indica i soggetti deputati alla loro predisposizione. Si prevede che tali albi, corredati da tutta una serie di informazioni (organismi cui nomine e designazioni si riferiscono, fonte normativa, requisiti richiesti, ecc.) vengano pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e, contestualmente, inseriti nei siti istituzionali della Regione ai fini di una maggiore fruibilità da parte dei cittadini. L'articolo 3, comma 4, inoltre, disciplina l'avvio del relativo procedimento prevedendo l'equivalenza tra pubblicazione degli Albi sul Buras e avviso pubblico per le proposte di candidature. Il comma citato prevede poche deroghe, imposte per lo più dalla natura specifica delle nomine da effettuare (urgenza, straordinarietà e nomine da effettuarsi previa intesa con altri soggetti), le quali producono effetto unicamente sul procedimento.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, con le medesime modalità fissate dall'articolo 3 per quanto riguarda soggetti attuatori e pubblicazione nei siti istituzionali della Regione, degli albi delle nomine conferite. In questo modo, sarà sempre possibile, per ogni cittadino, avere un'esatta fotografia della titolarità degli incarichi inerenti il sistema regionale.

L'articolo 5 disciplina l'iter per le proposte di candidature. Si prevede che, chiunque abbia interesse e possieda i requisiti (comma 2), possa presentare un'apposita istanza ai titolari del potere di nomina o designazione, anche per via telematica (comma 3). Il comma 5 riguarda la documentazione da allegare alla proposta di candidatura. Si prevede inoltre che qualora i titolari del potere di nomina o designazione procedano in base alle deroghe previste dall'articolo 3, comma 4, riferiscano alle commissioni consiliari competenti per materia e ne indichino le motivazioni del provvedimento finale (comma 4). Infine, l'articolo in parola prevede un obbligo di pubblicità del curriculum degli studi e delle esperienze professionali allegati alle proposte di candidature.

L'articolo 6 prevede la decadenza automatica dei destinatari del provvedimento di nomina in presenza di talune condizioni: cumulo di incarichi, nomine eccedenti i 2 mandati e conflitto d'interessi (rispettivamente, commi 1, 2 e 3). Si tratta di un'ulteriore norma a carattere fortemente innovativo rispetto all'ordinamento vigente.

L'articolo 7 prevede il coinvolgimento attivo delle Commissioni consiliari competenti per materia; è prevista la competenza della Commissione Autonomia e ordinamento regionale per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio. L'articolo in parola prevede che le Commissioni esprima-

no un parere sulla base della qualità tecnico-professionale del nominato e definisce, altresì, una rapida subprocedura in caso di parere contrario (rispettivamente, commi 3 e 4).

L'articolo 8, infine, delinea una sorta di clausola valutativa in relazione al principio delle pari opportunità. Si evidenzia quanto previsto dal comma 3, il quale prevede un meccanismo di autocorrezione in caso di non rispetto delle pari opportunità in sede di nomina o designazione.

Gli articoli 9 e 10 riguardano, rispettivamente, la norma finanziaria e l'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La presente legge disciplina il procedimento per le nomine e le designazioni di competenza della Regione, al fine di assicurare la trasparenza, la partecipazione e il controllo della comunità regionale.

2. Le nomine e le designazioni di cui al comma 1 sono assunte nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione, pari opportunità e, per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale, di garanzia del ruolo delle minoranze.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle nomine e alle designazioni relative agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo degli enti, delle agenzie, aziende e istituti regionali che contribuiscono a formare il sistema regionale di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e di cui alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 11 (Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna, in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione).

2. La presente legge si applica, altresì, alle nomine e alle designazioni attribuite alla competenza del Consiglio regionale e della Giunta sulla base di disposizioni di legge, regolamenti e convenzioni.

3. Oltre i casi espressamente esclusi dal campo di applicazione della legge regionale n. 11 del 1995, la presente legge non si applica nei casi di rappresentanza politica inerente alla

carica di consigliere regionale, nei casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite, nonché nei casi di nomina o designazione dipendenti dallo svolgimento di rapporto di impiego o vincolate per disposizioni di legge.

Art. 3

Albi regionali degli incarichi

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, l'organo competente del Consiglio regionale, per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio e il Presidente della Giunta per tutte le altre nomine e designazioni pubblicano un Albo, disposto su un modello omogeneo, delle nomine e delle designazioni da effettuare nell'anno successivo.

2. Gli albi di cui al comma 1 indicano:

- a) gli organismi cui nomine e designazione si riferiscono;
- b) la fonte normativa;
- c) i requisiti richiesti;
- d) le eventuali incompatibilità specificatamente previste per l'incarico dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;
- e) i termini per la presentazione delle candidature;
- f) l'indennità prevista;
- g) l'organo cui inviare le proposte di candidatura o di designazione e che ne cura l'istruttoria.

3. Gli albi regionali degli incarichi sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e contestualmente inseriti nella sezione trasparenza dei siti istituzionali della Regione.

4. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna costituisce avviso pubblico per la proposta di candidature per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'articolo 5, a eccezione di quelle relative:

- a) alle nomine e designazioni da effettuarsi previa intesa della Regione con organi dello Stato, delle regioni o di altri soggetti;
- b) alle nomine e designazione che rivestono carattere di urgenza;

- c) ad altri casi eccezionali adeguatamente documentati.

Art. 4

Albi regionali delle nomine conferite

1. L'organo competente del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale curano, ciascuno per la propria competenza, la predisposizione, la tenuta e l'aggiornamento di un albo delle nomine conferite ai sensi della presente legge contenente anche i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza di cui alla legge regionale n. 11 del 1995.

2. Gli albi delle nomine conferite sono pubblicati nei siti istituzionali della Regione.

Art. 5

Candidature

1. Le proposte di candidature per le nomine e le designazioni pervengono ai titolari del potere di nomina o di designazione entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 3, comma 4.

2. Può presentare proposta di candidatura chiunque ha interesse e possiede i requisiti previsti dal comma 5; le candidature possono essere presentate anche da un consigliere o un assessore regionale, previo consenso da parte dell'interessato.

3. La Giunta e il Consiglio regionale assicurano le condizioni per l'invio telematico delle proposte di candidatura tramite posta elettronica certificata e per mezzo di apposita procedura predisposta all'interno dei siti istituzionali della Regione.

4. Il Presidente della Giunta regionale, la Giunta e il Consiglio regionale adottano le nomine e le designazioni di propria competenza di norma tra le candidature proposte ai sensi del presente articolo; qualora provvedano in deroga per mancanza di proposte o per le nomine e le designazioni di cui all'articolo 3, comma 4, lette-

re a), b) e c), riferiscono alle Commissioni consiliari e ne indicano le motivazioni nel provvedimento finale, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 1.

5. Le proposte di candidature sottoscritte dal candidato sono corredate, a pena di inammissibilità:

- a) dai dati anagrafici del candidato e il curriculum degli studi e delle esperienze professionali contenente anche l'indicazione degli eventuali incarichi ricoperti negli ultimi cinque anni in enti pubblici o in società a partecipazione pubblica;
- b) dalla dichiarazione di disponibilità dell'accettazione dell'incarico nonché dell'insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), nonché dalle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), e da specifica normativa di settore;
- c) dalla dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di professionalità e competenza nel settore specifico relativo alla carica da ricoprire;
- d) dalla documentazione attestante i requisiti previsti dall'articolo 11 della legge regionale n. 20 del 1995, per gli incarichi di componente di collegi dei revisori dei conti e dei sindaci;
- e) dalla dichiarazione attestante l'insussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 6.

6. Le dichiarazioni dei candidati previste dal comma 5 sono rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche e integrazioni.

7. Le proposte di candidature, corredate dal curriculum degli studi e delle esperienze professionali, sono pubblicate nei siti istituzionali della Regione; i dati raccolti sono trattati ai fini esclusivi della presente legge ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 6

Divieto di cumulo e conflitto di interessi

1. Le nomine e le designazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili, a eccezione delle nomine e designazioni relative ai collegi dei revisori dei conti e dei sindaci.

2. Nessun cittadino può permanere nel medesimo incarico per un periodo eccedente i due mandati e, comunque, non superiore a dieci anni.

3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1995, non possono essere nominati o designati alle cariche di cui alla presente legge:

- a) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o dell'organismo cui si riferisce la nomina;
- b) chi ha lite pendente in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con l'ente o con l'organismo cui si riferisce la nomina;
- c) chi abbia prestato opera di consulenza a favore dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina nei dodici mesi precedenti;
- d) chi ha parte in attività imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce la nomina e che possano trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado;
- e) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei consiglieri regionali, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali, nonché i loro conviventi.

4. Il parere delle commissioni consiliari di cui all'articolo 7 della presente legge fa esplicito riferimento all'insussistenza delle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. In caso di cumulo, superamento del limite dei due mandati o conflitto di interessi si applica l'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 20 del 1995.

Art. 7

Parere delle Commissioni consiliari

1. Salva l'attivazione dei poteri sostitutivi disciplinati dalla legge regionale n. 11 del 1995, e fermo restando le ipotesi di cui all'articolo 3, comma 4, lettere a), b) e c), le nomine di competenza della Giunta regionale sono sottoposte al parere delle commissioni consiliari competenti per materia; le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale sono sottoposte al parere della Commissione consiliare competente in materia di ordinamento regionale.

2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, le Commissioni consiliari prendono atto dei dati documentali forniti a corredo delle proposte di nomina o designazione allegati alla richiesta di parere e si esprimono sulla base dei principi di cui all'articolo 1 e in seguito a una valutazione e controllo dei requisiti tecnico-professionali dichiarati, rispetto a quelli richiesti dall'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1995 e dall'articolo 5, comma 4, nonché rispetto a quelli ulteriormente previsti da disposizioni di legge, regolamenti o convenzioni.

3. La richiesta di parere è inviata almeno 45 giorni prima della scadenza prevista per la nomina o designazione; le Commissioni esprimono il proprio parere entro venti giorni, decorso tale termine si prescinde dal parere.

4. Qualora i titolari del potere di nomina o designazione procedano a nomine o designazioni che hanno ottenuto il parere negativo delle Commissioni consiliari, riformulano, motivando, la richiesta di parere; in tal caso il parere è reso

entro cinque giorni.

Art. 8

Attuazione delle pari opportunità

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del principio delle pari opportunità di cui all'articolo 1.

2. Nella relazione di cui al comma 1, la Giunta verifica in particolare che sul totale delle nomine effettuate nell'anno solare di riferimento dal Consiglio e dalla Giunta sia rispettato il principio delle pari opportunità negli organismi collegiali di nomina regionale.

3. In caso di non rispetto del principio di pari opportunità negli organismi collegiali di nomina regionale, l'organo che ha effettuato le nomine e designazioni provvede, nell'anno solare successivo a quello cui si riferisce la verifica, al riequilibrio della presenza dei due generi.

Art. 9

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri di spesa.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).